

## MISURA 21

---

**Avvio ricognizione:** Il semestre 2020

**Soggetto richiedente:** Regione Valle d'Aosta, Basilicata, Campania

**Postazione coordinatrice:** Piemonte e Valle d'Aosta (RC) e Scheda progetto RRN 1.1 (SA)

**Tematica:** programmazione

**Parola Chiave I livello:** gestione

**Parola Chiave II livello:** controlli semplificati

**Misura / Operazione:** 21

**Azione attivata:** riporto alla scheda progetto 1.1. e messa a disposizione di indicazioni puntuali; Messa a disposizione delle PR di un documento di lavoro.

### ✓ Individuazione del fabbisogno

*Diverse Autorità di Gestione hanno chiesto chiarimenti in merito alla struttura della nuova Misura 21.*

*In riferimento a quanto citato in oggetto e al fine di una corretta applicazione del Reg. 872/2020 di modifica al Reg. (Ue) 1305/2013 (misura sviluppo rurale per mitigazione Covid-19) si chiede se siano stati ipotizzati o elaborati delle condizioni di ammissibilità o criteri di selezione, da inserire all'interno della nuova scheda di misura del PSR, tali da permettere metodi semplificati di controllo e, conseguentemente, una veloce erogazione del sostegno ai beneficiari.*

*A questo proposito lo stesso Reg. 872/2020 cita testualmente: "Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19, definendo, sulla base delle prove disponibili, le condizioni di ammissibilità e, se considerato opportuno da parte dello Stato membro interessato, i criteri di selezione, che devono essere obiettivi e non discriminatori".*

### ✓ Azione attivata

Per questo tipo di fabbisogno, si è ritenuto opportuno attivare un confronto con la Scheda 1.1 Gestione della Rete (SA).

Il Ministero, infatti, ha inviato una lettera alle Regioni (22/06/2020), garantendo il supporto attraverso la Rete.

Si mettono a disposizione delle PR due documenti di lavoro in merito all'attuazione della scheda di misura (veicolata dal MIPAAF):

- **misura Covid background e dati** (che riporta Proposta per un Quadro di intervento comune di sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale)
- **scheda di misura Covid** (che riporta una ipotesi di scheda di misura, in relazione al documento precedente; ipotesi B).

Sono stati, quindi, già esplicitati e proposti tutti i passaggi relativi al tipo di sostegno, alle tipologie di beneficiari, ai costi ammissibili e alle condizioni di ammissibilità, ai possibili principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione, a ipotesi di importi, alla verificabilità e controllabilità. Inoltre, nella scheda di esempio si propone anche uno schema di proposta di sistema di controllo.

Oltre a rimandare ai due documenti, allegati di seguito e che riportano un quadro esaustivo, si può sottolineare.

- Il punto più rilevante è il fattore tempo; i bandi dovrebbero essere attivati il prima possibile, anche se condizionati, a partire dalla data di definizione della base legale (inclusa la normativa di esecuzione). Al riguardo, si precisa che la modifica al Reg. 1305/2103 è già in vigore mentre le modifiche al regolamento di esecuzione dovrebbero entrare in vigore dal prossimo 13 luglio.
- In relazione alla notifica delle modifiche dei PSR, si rende noto che il sistema SFC dovrebbe essere pronto alla ricezione degli emendamenti dalla medesima data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (13 luglio 2020 sulla base delle informazioni pervenute da Bruxelles)
- In merito allo schema quadro di misura proposta dal Mipaaf, i beneficiari previsti sono unicamente gli agriturismi che rientrano nella misura in quanto aziende agricole. Si ricorda, tuttavia, che lo schema generale della misura prevede tra i beneficiari oltre alle aziende agricole anche le PMI che operano nel campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono escluse tutte le altre PMI che operano, a qualsiasi titolo, nelle aree rurali. In tale contesto le Regioni possono prevedere nel proprio PSR ulteriori tipologie di operazione rientranti nella misura 21, rispetto allo schema quadro nazionale (agriturismi)
- Si tratta di una misura a importo - *lump sum* derivante direttamente da un regolamento UE. Non si tratta di un costo standard (*“Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie”*), se strettamente necessario, tale importo può essere anche articolabile (questo però aumenta la complessità dell’azione). Ad ogni modo, se si vuole diversificare occorre definire un criterio oggettivo (si sono fatte ipotesi, come ad esempio numero coperti o numero letti, ma si ritiene che il forfait sia più efficace e soprattutto più efficiente)
- Le condizioni di ammissibilità sono molto semplificate (essere aziende agrituristiche attive ed essere in attività da prima del 1° febbraio 2020) in modo che siano anche facilmente controllabili (una visita); in genere le richieste di controlli (in caso di misura semplice) sono pochi e semplici. Una proposta di schema di controllo è allegata alla scheda di misura predisposta dal Mipaaf.
- Resta necessario un dialogo con AGEA, con la quale si era provato a predisporre un format precompilato, ma questo avrebbe portato a una revisione del SI; di conseguenza, si è preferito fare riferimento agli attuali mezzi informatici in essere per le misure strutturali, fatta salva la necessità, sopra richiamata, di procedere il più speditamente possibile alla pubblicazione dei bandi.

## ALLEGATI

### Regolamento UE n. 1305/2013

#### Art. 39 ter

#### Misura 21

### Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19

#### Proposta per un Quadro di intervento comune di sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale

Il "Quadro di intervento comune di sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale" intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell'attività, quali l'agriturismo, l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche. In tale contesto, l'intervento è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali<sup>1</sup>.

#### *Ambito di applicazione*

L'intervento è finanziato, su iniziativa della singola Regione/Provincia autonoma, attraverso la dotazione del rispettivo PSR.

Le Regioni/PPAA che intendono attivare la misura dovranno quindi:

- definire gli importi totali da destinare all'intervento nel PSR di competenza;
- quantificare l'importo concedibile, eventualmente differenziato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori;

#### *Descrizione intervento*

L'intervento è finanziato a titolo della misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19" di cui all'articolo 39 ter del Regolamento UE n. 1305/2013. Lo stesso intervento è qualificato come una specifica tipologia di operazione nell'ambito della citata misura.

L'intervento prevede un contributo forfettario<sup>2</sup> a fondo perduto, di importo massimo pari a EUR 5.000 per azienda agricola ed è limitato all'annualità 2020. Tale limite potrebbe essere innalzato a 7.000 euro sulla base della proposta di compromesso presentata dalla presidenza di turno della UE<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> In base alla proposta della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013, la finalità della misura è di fornire liquidità alle imprese in difficoltà. Non sono previsti altri fattori generatori del contributo pubblico (es. ristoro reddito, realizzazione investimenti, impegni a dare continuità alle attività agricole).

<sup>2</sup> In base alla proposta della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013, al fine di garantire una rapida erogazione del contributo pubblico lo stesso sarà erogato su base forfettaria. È quindi esclusa la possibilità di calcolare importi individuali ad azienda, neanche sulla base di altre opzioni di costo semplificate (es. costi standard).

<sup>3</sup> ST8169/20 del 27 maggio 2020.

L'importo massimo finanziabile per azienda è modulabile dalle Autorità di gestione dei PSR. Di seguito si propongono 3 possibili scenari, la cui implementazione può presentare diversi livelli di complessità:

### **Ipotesi 1 - soluzione più semplice**

Il contributo non è modulato. Spetta eventualmente all'AdG del PSR fissare un importo inferiore a EUR 5.000/7.000 per garantire a una platea più ampia di potenziali beneficiari.

Alla domanda di contributo si dovrebbe accedere in modalità "precompilata" dell'Organismo pagatore di riferimento, quantomeno per le aziende agrituristiche già iscritte ai registri regionali.

### **Ipotesi 2 - complessità medio-bassa**

Il contributo potrebbe essere modulato dalle AdG sulla base di:

- A) Alloggio + ristorazione = € XXX
- B) Alloggio o ristorazione + altri servizi (es. degustazione, attività sportive e culturali) = € YYYY
- C) Solo alloggio o solo ristorazione o solo altri servizi = € ZZZZ
- D) Solo Agricoltura sociale/Fattoria didattica = € ZZZZ

Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e tenendo conto della semplicità con cui deve essere attuata e controllata la misura, è opportuno mantenere un approccio minimalista nell'individuare i criteri per la modulazione dei pagamenti.

A tale riguardo, modulare i pagamenti attraverso la tipologia di servizio offerto presenta notevoli vantaggi in termini di attuazione e controllo rispetto all'utilizzo di altri metodi che comportano l'utilizzo di dati quantitativi (es. numero posti letto, coperti, presenze, fatturato), la cui disponibilità non è omogenea a livello nazionale, oppure non è sufficiente a descrivere le varie realtà (es. il numero posti letto pur se disponibile non copre le esigenze degli agriturismi che non offrono pernottamento).

In ogni caso, la tipologia di servizio offerto può essere considerata come una *proxy* dei flussi di cassa e della struttura dei costi fissi<sup>4</sup>, in quanto sufficientemente oggettivo e non discriminatorio, così come richiesto dalla normativa applicabile.

Per semplicità di attuazione, nella categoria "altri servizi" si potrebbero far rientrare anche altre attività di diversificazione aziendale non strettamente legate al turismo, quali l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche.


Anche in questo caso, si può ipotizzare di accedere al contributo attraverso domanda di aiuto "precompilata" dall'Organismo pagatore di riferimento, quantomeno per le aziende agrituristiche già iscritte ai registri regionali.

Per completezza di informazione, sulla base del Rapporto 2019 "AGRITURISMO E MULTIFUNZIONALITÀ - SCENARIO E PROSPETTIVE" pubblicato dalla RRN, si riportano nella seguente tabella i dati relativi alla strutturazione dell'offerta di servizi negli agriturismi italiani.

---

<sup>4</sup> La finalità della misura è quella di sostenere la continuità aziendale. A tale scopo, è necessario, sotto il profilo economico-finanziario, che durante il periodo di crisi le aziende possano essere sostenute per coprire il pagamento dei costi fissi e per regolare le discrasie dei flussi di cassa tra entrate (venute mancate) e le uscite ineliminabili. La modulazione, quindi, per essere giustificabile, deve riflettere tali aspetti.

Fig. 4 Aziende agrituristiche per tipologia di attività (\*) e principali servizi. Anno 2018 (Valori assoluti)



(\*) Un'azienda agricola può essere autorizzata all'esercizio di una o più tipologie di attività agrituristiche

Fonte: elaborazioni Imao-IRN su dati ISTAT

### Ipotesi 3 - complessità media

Il contributo potrebbe prevedere una soglia di ingresso fissa pari a € 2.000 (o altra somma da definire) per tutte le aziende ammissibili e prevedere poi una quota variabile da modulare sulla base di:

- A) Posti letto autorizzati in spazi chiusi (camere, appartamenti, abitazioni indipendenti, ecc.);
- B) Posti letto autorizzati in spazi aperti (n° piazzole di sosta o di ospiti in agri-camping: tende, roulotte, camper e bungalow);
- C) Posti a sedere o numero di coperti autorizzati.
- D) Solo Agricoltura sociale/Fattoria didattica

In ogni caso, il contributo non dovrebbe essere concesso per numero puntuale di posti letto/coperti, ma per rendere più automatico possibile l'erogazione del contributo per classi dimensionali individuate.

Le dimensioni elencate sono quelle che attestano meglio la connessione delle attività agrituristiche rispetto a quelle agricole in quanto, per ogni azienda, sono determinate in modo da preservare la prevalenza delle seconde sulle prime.

Il sostegno potrebbe essere inoltre commisurato, se ritenuto opportuno da parte delle AdG, all'effettivo periodo di apertura delle aziende che, in alcuni casi (per es. malghe), è inferiore ai 12 mesi.

### Beneficiari

Beneficiarie dell'intervento sono le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche, di fattoria didattica o sociale, attive alla data di presentazione della domanda di sostegno e che abbiano

avviato tali attività non più tardi del 31 gennaio 2020. Nel caso in cui fattorie didattiche o sociali offrano anche il servizio agrituristico le stesse ricevono il contributo solo in relazione alla tipologia di servizio agrituristico offerto.

### *Sistema di controllo*

Il controllo amministrativo delle domande di sostegno e di pagamento deve essere effettuato sul 100% delle domande. A questi vanno aggiunti i controlli in loco su un campione del 5%. Tenuto conto che, sulla base della proposta legislativa della Commissione europea, la data limite per il pagamento ai beneficiari è fissata al 31 dicembre 2020<sup>5</sup>, è fondamentale che tutti i controlli siano realizzati nel più breve tempo possibile.

A tale scopo, in coerenza con le finalità della misura, deve essere ridotto al minimo il numero di criteri di ammissibilità e gli stessi devono essere controllabili, nel maggior numero di casi, facendo ricorso a basi dati amministrative esistenti, previo loro eventuale aggiornamento. Il controllo effettuato sulla base di documentazione presentata dai beneficiari dovrà essere assolutamente residuale.

Inoltre, considerato che il numero di beneficiari previsti (vedi paragrafo successivo) è relativamente contenuto, potrebbe essere preferibile continuare ad utilizzare i sistemi di raccolta ed istruttoria delle domande strutturali attualmente in uso presso le Regioni, piuttosto che definire e implementare nuovi sistemi, anche se maggiormente automatizzabili, data l'incertezza sui tempi per la loro realizzazione. In ogni caso è necessario anticipare il più possibile la pubblicazione dei bandi (condizionati) e l'istruttoria delle domande anche subito dopo il consolidamento della normativa unionale di riferimento.

Una ipotesi schematica degli elementi e delle fonti di controllo della misura è riportata in allegato al presente documento.

### *Implicazioni finanziarie*

La proposta di regolamento prevede la finanziabilità della misura "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19" fino a un massimo dell'1% della quota FEASR di ciascun PSR. In fase di negoziato, si può ipotizzare che tale quota possa essere innalzata fino ad un massimo del 2%.

Nella tabella che segue, si stimano risorse eventualmente "disponibili" per tale misura e la quota massima di risorse necessarie per finanziare l'intervento alle aziende che esercitano attività agrituristica, di agricoltura sociale o fattorie didattiche, nell'ipotesi che siano tutte finanziate con il massimo del contributo (EUR 5.000/azienda agricola).

---

<sup>5</sup> Sulla base della proposta di compromesso presentata dalla presidenza di turno della UE tale data potrebbe essere posticipata al 30 giugno 2020.

PROGRAMMI Italia	Programmato FEASR	Programmato totale (FEASR+Stato+Regioni)	1% della quota FEASR (risorse utilizzabili per misura COVID)	2% della quota FEASR (risorse utilizzabili per misura COVID)	1% Spesa pubblica	2% Spesa pubblica	Agriturismi (2018)	Budget necessario per indennità agriturismo 5.000 EUR/az.	Surplus/Deficit 1% Spesa pubblica	Surplus/Deficit 2% Spesa pubblica
	1	2	3=1*0,01	4=1*0,02	5=2*0,01	6=2*0,02	7	8=7*5000	9=8-5	10=8-6
P. NAZIONALE	938.147.345	2.084.771.879	9.381.473	18.762.947	20.847.719	41.695.438				
RETE RURALE	59.671.767	114.753.398	596.718	1.193.435	1.147.534	2.295.068				
ABRUZZO	230.143.484	479.465.592	2.301.435	4.602.870	4.794.656	9.589.312	565	2.825.000	1.969.655,92	6.764.311,84
BOLZANO	155.953.000	361.672.078	1.559.530	3.119.060	3.616.721	7.233.442	3.185	15.925.000	-12.308.279,22	-8.691.558,44
EMILIA R.	506.365.000	1.174.315.863	5.063.650	10.127.300	11.743.159	23.486.317	1.166	5.830.000	5.913.158,63	17.656.317,25
FRIULI V.G.	126.042.000	292.305.195	1.260.420	2.520.840	2.923.052	5.846.104	670	3.350.000	-426.948,05	2.496.103,90
LAZIO	354.575.000	822.298.237	3.545.750	7.091.500	8.222.982	16.445.965	1.278	6.390.000	1.832.982,37	10.055.964,75
LIGURIA	133.091.000	309.657.980	1.330.910	2.661.820	3.096.580	6.193.160	656	3.280.000	-183.420,20	2.913.159,61
LOMBARDIA	492.731.000	1.142.697.124	4.927.310	9.854.620	11.426.971	22.853.942	1.673	8.365.000	3.061.971,24	14.488.942,49
MARCHE	300.638.000	697.212.430	3.006.380	6.012.760	6.972.124	13.944.249	1.082	5.410.000	1.562.124,30	8.534.248,61
PIEMONTE	465.238.000	1.078.937.848	4.652.380	9.304.760	10.789.378	21.578.757	1.316	6.580.000	4.209.378,48	14.998.756,96
TOSCANA	409.390.000	949.420.223	4.093.900	8.187.800	9.494.202	18.988.404	4.620	23.100.000	-13.605.797,77	-4.111.595,55
TRENTO	127.898.000	297.575.617	1.278.980	2.557.960	2.975.756	5.951.512	463	2.315.000	660.756,17	3.636.512,33
UMBRIA	400.392.000	928.552.876	4.003.920	8.007.840	9.285.529	18.571.058	1.402	7.010.000	2.275.528,76	11.561.057,51
V.d'AOSTA	59.042.000	136.924.861	590.420	1.180.840	1.369.249	2.738.497	60	300.000	1.069.248,61	2.438.497,22
VENETO	504.084.000	1.169.025.974	5.040.840	10.081.680	11.690.260	23.380.519	1.456	7.280.000	4.410.259,74	16.100.519,48
MOLISE	99.720.000	207.750.000	997.200	1.994.400	2.077.500	4.155.000	128	640.000	1.437.500,00	3.515.000,00
SARDEGNA	619.925.000	1.291.510.417	6.199.250	12.398.500	12.915.104	25.830.208	801	4.005.000	8.910.104,17	21.825.208,33
BASILICATA	406.183.000	671.376.860	4.061.830	8.123.660	6.713.769	13.427.537	187	935.000	5.778.768,60	12.492.537,19
CALABRIA	659.033.000	1.089.310.744	6.590.330	13.180.660	10.893.107	21.786.215	589	2.945.000	7.948.107,44	18.841.214,88
CAMPANIA	1.096.589.000	1.812.543.802	10.965.890	21.931.780	18.125.438	36.250.876	705	3.525.000	14.600.438,02	32.725.876,03
PUGLIA	978.122.000	1.616.730.579	9.781.220	19.562.440	16.167.306	32.334.612	876	4.380.000	11.787.305,79	27.954.611,57
SICILIA	1.321.424.000	2.184.171.901	13.214.240	26.428.480	21.841.719	43.683.438	737	3.685.000	18.156.719,01	39.998.438,02
23 Prog. ITALIA	10.444.380.767	20.912.981.476	104.443.976	208.887.952	209.129.815	418.259.630	23.615	118.075.000		

Nel 2019 il numero di agriturismi potrebbe essere leggermente superiore a quello riportato nella tabella che si riferisce al 2018 (ultimo dato Istat disponibile).

Per esempio, se si fosse registrato un aumento dell'1,5% (tasso medio di crescita nell'ultimo triennio), il numero dei potenziali agriturismi beneficiari della misura arriverebbe a circa 24.000 aziende.

Una stima possibile dei beneficiari complessivi a livello nazionale aggiornata al 2019 potrebbe quindi essere la seguente:

- 24.000 agriturismi;
- 1.500 fattorie didattiche (non agriturismi);
- circa un migliaio di aziende agricole impegnate nell'attività di agricoltura sociale che non siano anche agriturismi o fattorie didattiche.

Per un totale massimo di 26.500 aziende agricole.

Il budget necessario a livello nazionale, nell'ipotesi massima di un contributo di 5.000 euro per azienda, sarebbe poco superiore a 130.000.000 euro.

### Normativa in tema di aiuti di stato

Benché la tipologia di intervento preveda come beneficiarie esclusivamente le aziende agricole tuttavia l'attività oggetto del sostegno (agriturismo, fattorie didattiche e sociali) non rientra nell'ambito dell'art. 42 del TFUE.

Occorre pertanto definire la base legale che autorizza il pagamento dell'aiuto della quota di cofinanziamento nazionale.

Al riguardo, sulla base del *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19*, l'Italia ha notificato un Regime Quadro (artt. 54-61 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) che è stato autorizzato dalla Commissione europea con decisione del 21 maggio 2020 - SA.57021 (2020/N).

Le caratteristiche del regime sopra indicato (possibilità di concedere aiuti diretti, possibilità di utilizzare il FEASR, data ultima per la concessione dell'aiuto al 31 dicembre 2020, importo massimo erogabile per attività extra-agricole pari a EUR 800.000) lo rendono pienamente compatibile con la tipologia di operazione qui proposta. In aggiunta, lo stesso regime presenta una notevole semplicità di attuazione in quanto non richiede una notifica separata da parte delle AdG regionali della nuova misura da realizzare con il PSR.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, quindi, il regime di aiuto SA.57021 (2020/N) potrà essere utilizzato come base giuridica che autorizza il cofinanziamento nazionale della misura nei PSR.

Ad ogni modo, si sottolinea che ai fini della verifica del raggiungimento del limite di EUR 800.000 per azienda dovrà essere tenuto conto dell'importo pagato al beneficiario comprendente quindi sia la quota nazionale sia la quota FEASR.

## **IPOTESI B**

### **SCHEDA DI MISURA**

**Art. 39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013**

***“Exceptional temporary relief to farmers and SMEs active in processing, marketing and/or development of agricultural products particularly affected by the COVID-19 crisis”***

#### **Tipologia di intervento:**

“Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale”

#### **1. Descrizione del tipo di intervento**

Con la presente tipologia di operazione si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell’agriturismo. Tali restrizioni, hanno causato numerose disdette delle prenotazioni ricevute prima dell’inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19 ed una caduta sostanziale delle nuove prenotazioni e delle presenze. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica italiana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie sociali e didattiche ha comportato una grave pregiudizio per la continuità aziendale in tali comparti, e, pertanto, un analogo sostegno dovrebbe essere concesso a tali realtà.

La tipologia di operazione si inserisce nell’ambito della focus area 2A<sup>6</sup> volta a sostenere la vitalità delle aziende agricole. .

#### **2. Tipo di sostegno**

Sovvenzione. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

#### **3. Collegamenti con altre normative<sup>7</sup>**

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia).

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità).

---

<sup>6</sup> Confronta il documento del Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione europea WK 4962/2020 REV 1 ADD 1 che riporta le risposte della Commissione europea ai quesiti degli Stati membri sulla proposta di modifica al Reg. UE n. 1305/2013

<sup>7</sup> Le AdG dovranno verificare ed includere eventuali provvedimenti regionali a sostegno degli stessi beneficiari previsti dalla presente misura ed aventi la medesima finalità.

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio).

#### **4. Beneficiari**

Aziende agricole che esercitano attività agrituristica. Aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale [e che risultano iscritte agli elenchi regionali].

Aziende agricole che esercitano attività di fattoria didattica [e che risultano iscritte agli elenchi regionali]

#### **5. Costi ammissibili**

La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 8.

#### **6. Condizioni di ammissibilità<sup>8</sup>**

Le aziende agricole beneficiarie devono risultare attive nei comparti dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale e didattica alla data di presentazione della domanda di sostegno ed aver avviato tali attività non più tardi del 31 gennaio 2020.

#### **7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non si ritiene che la fissazione di criteri di selezione possa essere utile per una maggiore efficacia della misura. Pertanto, la tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013<sup>9</sup>

#### **8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

L'importo del contributo pubblico erogabile, *una tantum*, per ciascuna azienda agricola è modulato sulla base dei seguenti criteri:

- A) Aziende agrituristiche con alloggio e ristorazione = € **XXX**
- B) Aziende agrituristiche con alloggio o ristorazione e altri servizi (es. degustazione, attività sportive e culturali) = € **YYYY**
- C) Aziende agrituristiche con solo alloggio o solo ristorazione o solo altri servizi = € **ZZZZ**

---

<sup>8</sup> Le AdG regionali, laddove adeguatamente giustificato, possono aggiungere ulteriori condizioni di ammissibilità finalizzate a raggiungere in modo più efficace gli obiettivi della misura. Tuttavia, alla luce dei tempi molto ristretti per l'attuazione della misura stessa, l'introduzione di tali ulteriori condizioni di ammissibilità è vincolata alla possibilità di eseguire controlli amministrativi informatici automatizzati.

<sup>9</sup> Alcune Regioni hanno chiesto di introdurre dei criteri di selezione al fine di porre un limite alle domande finanziabili laddove lo stanziamento previsto non sia sufficiente a coprire tutte le richieste. Tuttavia, tenuto conto che anche i criteri di selezione sono soggetti a controlli amministrativi al 100%, anche in questo caso sono valide le considerazioni di cui alla precedente nota n. 6. A tale proposito, invece, sarebbe preferibile agire sui bandi ed introdurre criteri automatizzabili di preferenza (es. data di presentazione delle domande) nel caso la dotazione finanziaria fosse inferiore alla richiesta. In alternativa, si potrebbe optare per una riduzione proporzionale del contributo pubblico per finanziare tutte le domande pervenute.

D) Aziende agricole che esercitano la sola attività di Agricoltura sociale/Fattoria didattica = €  
KKKK

Non è prevista la possibilità di cumulare il contributo pubblico, pertanto, nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di agricoltura sociale e di fattoria didattica si applicano esclusivamente gli importi per le aziende agrituristiche, in relazione ai servizi offerti.

Il contributo pubblico è erogato ai sensi ed in conformità del regime di aiuto SA.57021 (2020/N) che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020).

## **9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi**

### **9.1.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione della misura**

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione<sup>10</sup>.

Non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali realizzati in chiave anti-Covid19. I provvedimenti nazionali non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA<sup>11</sup>, il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore ai 23.615 agriturismi censiti in Italia si stima una perdita media che varia tra i 33.00 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 5.000/7.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione. Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

### **9.1.2. Misure di attenuazione**

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto

---

<sup>10</sup> Occorre fare attenzione nel caso le regioni volessero istituire strumenti finanziari a sostegno del capitale circolante delle aziende agricole, come recentemente previsto da una modifica al Regolamento UE n. 1303/2013. In tal caso il rischio andrà specificatamente valutato.

<sup>11</sup> Cfr. Emergenza Covid-19 – 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid 19 – Aprile 2020 – pagg. 31-32

numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

#### **9.1.3. Valutazione generale della misura**

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

### **10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

L'importo del sostegno è erogato sulla base di quanto previsto al paragrafo 8 in cui si tiene conto della qualità e numerosità dei servizi offerti dalle aziende agricole. La determinazione dei servizi è oggettivamente riscontrabile nei registri nazionali e [regionali] delle aziende agricole che offrono rispettivamente servizi agrituristici e servizi sociali. Le aziende, inoltre, non subiscono discriminazioni nella determinazione del livello del pagamento poiché la metodologia adottata riflette il cash flow atteso delle aziende e la rispettiva struttura dei costi fissi.

### **11. Informazioni specifiche della misura**

Non pertinente.

**IPOTESI B**  
**Proposta di sistema di controllo**

<b>Criterio di ammissibilità</b>	<b>Metodo di controllo principale</b>	<b>Metodo alternativo e/o complementare</b>	<b>Ulteriore metodo di controllo</b>	<b>Note</b>
Aziende agricola	Fascicolo Aziendale SIAN	Visura camerale che assicuri per ciascun CUA la presenza di un codice ATECO attivo relativo ad attività agricole		
Esercizio di attività agrituristica	Banche dati regionali che alimentano il Repertorio nazionale	Visura camerale che assicuri per ciascun CUA la presenza di un codice ATECO attivo relativo ad attività agrituristiche quali:  55.20.52 "Attività di alloggio connesse alle aziende agricole"  56.10.12 "Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole"	Verifica di documentazione prodotta dall'azienda, nel caso cui l'azienda non sia presente nella banca dati regionale e non risulti attiva dalla visura camerale. In tal caso dovrà essere verificata l'attribuzione di una partita IVA con associato un codice ATECO agrituristico e verificata la presentazione di una SCIA ritenuta ricevibile.	VISURA CAMERALE: in alcune regioni i le banche dati non sono complete ma non per cause imputabili ai beneficiari. L' esclusione dei beneficiari per il solo fatto di non essere presenti in tali elenchi sarebbe ricorribile. In tal caso uno step di verifica aggiuntiva sarebbe auspicabile.  La verifica documentale dovrà essere residuale e potrà riguardare casi singoli che non risultino sulle altre banche dati per motivi formali.  I
Esercizio di attività di agricoltura sociale	Banche dati regionali	Visura camerale che assicuri per ciascun CUA la presenza di un codice ATECO attivo relativo ad attività riferibili allo svolgimento di servizi compatibili con l'agricoltura sociale quali ad esempio:  87.90.00 "Altre strutture di assistenza sociale residenziale"	Verifica statutaria dell'oggetto di attività e verifica della presentazione di una SCIA ritenuta ricevibile.	L'iscrizione alle banche dati regionali comporta il possesso di una serie di requisiti ulteriori rispetto al possesso di un codice ATECO attivo (es. superficie agricola minima). Pertanto, il metodo di controllo principale

		<p>88.99.00 "Altre attività di assistenza sociale non residenziale"</p> <p>88.91.00 – "Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili"</p>		<p>garantisce l'adeguatezza agli standard regionali. Tuttavia solo 8 regioni hanno istituito tali elenchi</p>
<p>Esercizio di attività di fattoria didattica</p>	<p>Banche dati regionali</p>	<p>Visura camerale che assicuri per ciascun CUA la presenza di un codice ATECO attivo relativo ad attività riferibili allo svolgimento di servizi compatibili con attività didattica, ad esempio:</p> <p>85.59.90 "Altri servizi di istruzione"</p>	<p>Verifica statutaria dell'oggetto di attività e verifica della presentazione di una SCIA ritenuta ricevibile.</p>	<p>L'iscrizione alle banche dati regionali comporta il possesso di una serie di requisiti ulteriori rispetto al possesso di un codice ATECO attivo (es. superficie agricola minima). Solo il metodo di controllo principale garantisce quindi l'adeguatezza agli standard regionali. Tuttavia solo alcune regioni hanno istituito tali elenchi</p>
<p>Essere in attività al momento della presentazione della domanda di sostegno e di aver avviato l'attività anteriormente al 31 gennaio 2020</p>	<p>Visura camerale che verifichi la data di iscrizione alla CCIAA e la permanenza in attività alla presentazione della domanda di sostegno</p>	//	//	
<p>Tipologia di servizio offerto</p>	<p>Banche dati regionali che alimentano il Repertorio nazionale</p>			<p>Non è un criterio di ammissibilità soggettivo ma un criterio per determinare l'entità del sostegno (ammissibilità della spesa).</p> <p>Il ricorso al solo codice ATECO che distingue solo tra attività di alloggio e di ristorazione non è conclusivo rispetto alle modalità di modulazione del pagamento previste.</p>

<p>Verifica del non superamento del limite di 800.000 euro per azienda erogabile nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19</p>	<p>Registro nazionale degli aiuti di stato</p>			
<p>Verifica che l'azienda non fosse in difficoltà prima del 31 dicembre 2019</p>	<p>Consueti canali attraverso i quali viene svolto tale tipologia di controllo per gli aiuti di stato erogati attraverso i PSR.</p>			